Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 ottobre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1978, n. **641**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali. Pag. 7634

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1978, n. **642**.

Provvedimento di transizione sul personale universitario. Pag. 7639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **643**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del « Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ». Pag. 7646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. **644**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 7647

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Palena . . . . Pag. 7650

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Caratteristiche del biglietto di banca da L. 100.000 « tipo 1978 » . . . . Pag. 7651

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Approvazione dei bollettini di c/c postale per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'Irpeg, dell'Ilor e della pena pecuniaria . . . . Pag. 7653

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1978.

Divieto d'impiego in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle derrate alimentari immagazzinate dei presidi sanitari contenenti il principio attivo D.D.T. (diclorodifeniltricloroetano) e revoca delle registrazioni dei presidi sanitari contenenti tale principio attivo . Pag. 7661

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità da diporto ferme per lavori presso cantieri. Pag. 7664

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Norme concernenti l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili . . . . Pag. 7664

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977 . . . . Pag. 7665

Ministero della sanità:

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Mercede » . . . . Pag. 7665

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Protex dell'impresa Verchim Asterias S.p.a. . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato D.D.T. marca oro dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato D.D.T. marca azzurra dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lactodit dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rootone liquido dell'impresa Rumianca S.p.a. . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cariocida dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato D.D.T. dell'impresa Consorzio agrario provinciale . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Perfektan liquido dell'impresa Basf-Agritalia S.p.a. . . . . Pag. 7666

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Shell Aldrin 4 granuli dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a. . . . . Pag. 7666

Regione Lombardia:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Taceno . . . . Pag. 7666

Variante al piano regolatore generale del comune di Cermusco sul Naviglio . . . . Pag. 7666

Variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco . . . . Pag. 7666

Approvazione del piano di zona del comune di Lomazzo. Pag. 7666

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso, per esami, a trentadue posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione . . . . . Pag. 7667

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976 . . . . Pag. 7670

Ospedale per gli infermi di Faenza:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7671

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia. Pag. 7671

Ospedale « S. Francesco d'Assisi » di Oliveto Citra: Concorso ad un posto di primario anestesista . . . . Pag. 7672

Ospedale di Bosisio Parini: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . . Pag. 7672

Ospedale « S. Maria delle croci » di Ravenna: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario . . . . Pag. 7672

Ospedale dell'Alta Valle d'Elsa di Poggibonsi: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . Pag. 7672

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7672

Ospedale circoscrizionale « Busacca » di Scicli: Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo . . . Pag. 7672

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1978, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, sono sostituite le parole: 1° gennaio 1979, *con le altre*: 31 marzo 1979.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 1-*bis*. — Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia », 11) Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero

dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni predette.

Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.

Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonchè all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.

Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Art. 1-*ter*. — Per gli enti non compresi nell'articolo precedente e previsti dalla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui agli articoli successivi del presente decreto, rimangono ferme le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.

Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni assicurano la continuità delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 1-*quater*. — Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è inserito il seguente comma:

« Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorchè la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari ».

Art. 1-*quinquies*. — L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso.

Le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nel predetto ente nonchè i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo:

a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'EAGAT;

b) all'inquadramento nell'EFIM delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT;

c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonché al trasferimento alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.

Art. 1-*sexies*. — Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 117 e dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI, dell'ENAOLI e dell'ENAL è interamente ripartito fra le regioni, ai sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 25 del predetto decreto presidenziale, ai comuni singoli o associati.

Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinati ai comuni, singoli o associati.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di pensionamento di reversibilità e per i superstiti, l'erogazione di assegni sostitutivi della pensione ai superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, è provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale costituita presso l'INPS.

La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.

Fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, i comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.

Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e dalle stesse interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto comma del presente articolo, amministrato dall'INPS.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, è assunta dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale INAM dei lavoratori dell'industria.

Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i comuni, ai sensi dell'articolo 120, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei proventi del concorso pronostici Enalotto che affluiscono al Tesoro dello Stato. Il fondo di cui all'articolo 132 del suddetto decreto è incrementato di una somma pari alle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'ENAL per il 1978 provenienti dalla gestione del concorso pronostici Enalotto.

Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella società veneziana Conterie S.p.a. sono trasferite all'ENI. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie sono ripartiti tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e 117 del medesimo decreto.

Art. 1-*septies.* — Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato nei confronti degli enti pubblici di cui al n. 27 (casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi ») e n. 28 (casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Gli enti pubblici di cui al n. 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1° ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia stata promulgata, si provvede altresì, con le procedure di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali.

All'eventuale scioglimento, trasformazione o riorganizzazione dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate di cui al n. 50) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la legge regionale.

Qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni ed il personale dei consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di incremento ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai consorzi medesimi.

Art. 1-*octies.* — Le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1° settembre 1978.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.

Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominato dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.

In attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.

Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle istituzioni statizzate con la legge di conversione del presente decreto.

Gli immobili di proprietà dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche vengono assegnate in proprietà ai comuni.

I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianità possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.

A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei

competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*novies*. — Il sesto comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma ».

Art. 1-*decies*. — L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL, verrà erogato, a far tempo dal 1° aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL è altresì trasferito l'onere, già posto a carico dell'ANMIL dall'articolo 8, primo comma, lettera *c*), della legge 5 maggio 1976, n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno speciale ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento deceduti per causa non dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale.

L'ANMIL è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonché i contingenti di personale da trasferire all'INAIL.

Il contributo per il sostegno dell'attività associativa dell'ANMIL di cui al terzo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è determinato su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto medesimo.

Art. 1-*undecies*. — Il terzo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dai seguenti:

« Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-*decies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti ».

Art. 1-*duodecies*. — A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le somme di cui al settimo comma dell'articolo 1-*sexies* e al primo e terzo comma dell'articolo 1-*decies*.

Art. 1-*terdecies*. — I primi quattro commi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.

I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.

Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:

a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esi-

stenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;

b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Art. 1-*quater decies*. — Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, provvede, in via transitoria, a destinare il personale assegnato ai ruoli unici presso i Ministeri che presentino le relative necessità funzionali con riferimento alla preparazione professionale e alla esperienza acquisita.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge che istituisce i ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato, il consiglio di amministrazione provvede all'inquadramento definitivo del personale. Il relativo procedimento non potrà avere inizio in ogni caso oltre il 31 marzo 1980.

Fino all'inquadramento definitivo del personale proveniente dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza.

All'amministrazione del personale assegnato agli uffici stralcio degli enti soppressi provvede l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro imputando il relativo onere alle corrispondenti gestioni di liquidazione.

Art. 1-*quindecies*. — La disciplina dei fondi integrativi di previdenza e di quiescenza eventualmente istituiti presso gli enti o amministrazioni soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà regolamentata nell'ambito della legge di riforma del sistema pensionistico. In ogni caso coloro i quali siano cessati dal servizio prima della data di scioglimento possono optare per la capitalizzazione della rendita vitalizia in godimento.

A tal fine è previsto il passaggio delle quote di indennità maturata dall'ente di provenienza all'amministrazione di destinazione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria dell'ente di provenienza provvede l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, per la parte non dovuta dal dipendente, con imputazione alle gestioni di liquidazione.

Il personale che ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, sia stato inserito in uno dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni di legge conserva il diritto di essere collocato a riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta assegnato.

A tal fine il collocamento a riposo del suddetto personale è da considerare in soprannumero rispetto al corrispondente contingente dell'amministrazione di destinazione.

All'articolo 2, *al primo comma, la lettera* a), *è sostituita con la seguente*:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, che comunque comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il tetto massimo raggiunto nel primo semestre del 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 30 giugno 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che comunque comportino valutazioni di carattere discrezionale.

Al primo comma, lettera b), *le parole*: di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni, *sono sostituite con le seguenti*: di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 2 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo comma può essere concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per comprovati motivi di interesse pubblico, su conforme parere della regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino più regioni, su conforme parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'articolo 3 *sono sostituite le parole da*: Fino all'entrata in vigore, *a*: 24 luglio 1977, n. 616, *con le seguenti*: Fino al 31 dicembre 1978.

All'articolo 3 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a compiere gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei comuni interessati.

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 4 *è soppresso.*

L'articolo 5 *è soppresso.*

Art. 2.

Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella *B*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1978, n. **642**.

Provvedimento di transizione sul personale universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Considerato che è necessario ed urgente assicurare un ordinato e regolare inizio del prossimo anno accademico dando una risposta immediata ai più pressanti problemi in attesa dell'approvazione della riforma universitaria, in considerazione anche della prossima scadenza al 31 ottobre 1978 dei contratti stipulati dalle università, nonché degli assegni di formazione didattica e scientifica e delle borse di studio;

Considerato che la situazione del predetto personale può essere adeguatamente affrontata solo nel più ampio contesto dell'assetto della funzione docente universitaria;

Considerato che in tale ambito è necessario rivedere anche le funzioni, nonché lo stato normativo ed economico del personale non docente;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare per il 1° novembre 1978 il regolare inizio dell'anno accademico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ruolo unitario dei docenti

Nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.

L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici.

L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici.

L'organico dei professori ordinari e quello degli associati è rispettivamente di 15.000 unità.

Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli in soprannumero di cui allo art. 3, nono comma, dello stesso decreto-legge n. 580, nonché quelli relativi alle cattedre convenzionate.

I posti di professore ordinario e di associato sono assegnati alle università, secondo le modalità previste dall'art. 2, in base alle esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà, per l'insegnamento che il titolare deve svolgere.

Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica. In considerazione delle funzioni attribuite, ai professori ordinari al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio è assicurata l'equiparazione conseguita in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dipendenti dello Stato.

Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le norme in materia di concorsi di cui al successivo art. 5, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati sarà coperto con concorsi scaglionati ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 2.

Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari, sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità. Il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse la cui decorrenza, necessariamente graduale nell'attuazione, sarà prevista, insieme con la determinazione del nuovo trattamento economico, dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979.

Il professore di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio nella stessa sede, presso altra università.

Per i professori di ruolo si applicano le norme vigenti sui trasferimenti dei professori ordinari. Il decreto di trasferimento dei professori associati è adottato dal rettore dell'università presso la quale il docente sia chiamato.

In attesa della legge di riforma universitaria ai professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordinariato di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica è reso con le modalità e nei termini sanciti dall'art. 78 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La commissione giudicatrice è costituita da due professori ordinari ed uno associato. Nella prima applicazione del presente provvedimento la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo art. 4.

Tutti gli atti relativi al giudizio ed alla nomina a professore associato sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università presso le quali i docenti associati siano in servizio.

Art. 2.

Ripartizione dei posti

I posti di professore ordinario, determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 e disponibili, sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non superiore a 2.000 a biennio in un arco di sei anni. Le facoltà articolano biennalmente le richieste dei concorsi.

I restanti posti sono destinati a concorsi riservati da bandire in una tornata.

Nel computo dei posti di cui al primo comma si terrà conto anche dei posti attualmente disponibili presso le facoltà, assicurando in ogni caso la distribuzione di 2.000 nuovi posti per il primo biennio.

Per la ripartizione dei posti di cui al primo comma i consigli di facoltà sono tenuti a trasmettere il programma entro trenta giorni dall'invito a deliberare da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Qualora le facoltà non provvedano il Ministro procede direttamente alla ripartizione secondo i criteri di cui al successivo comma.

La ripartizione dei posti di cui al primo comma viene disposta biennalmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere obbligatorio dell'organo consultivo universitario nazionale sulla base dei programmi deliberati dai consigli di facoltà intesi ad assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale con prioritario riferimento alle discipline caratterizzanti i singoli corsi di laurea e tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà, nonché dei criteri connessi alle esigenze scientifiche e didattiche.

Entro trenta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma precedente, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti dei posti di cui dispongono.

Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà devono provvedere alla copertura del posto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa delibera.

Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente comma il Ministro bandisce i concorsi per i posti assegnati o destinati alla copertura per concorso nonché per i posti il cui titolare risulti chiamato da altra facoltà, a meno che le facoltà stesse non facciano pervenire entro i successivi venti giorni la dichiarazione di vacanza del posto ai fini del trasferimento. In quest'ultimo caso i posti non coperti entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della vacanza sono recuperati dal Ministero.

Qualora i posti complessivamente da mettere a concorso risultino inferiori a 2.000 il Ministro della pubblica istruzione può ripartire ulteriori posti da mettere a concorso sino alla concorrenza della quota relativa alla prima biennalità prevista dal primo comma del presente articolo, attribuendoli alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione.

Per la ripartizione tra le facoltà dei posti di cui al secondo comma da destinare a concorsi riservati, il Ministro della pubblica istruzione terrà conto del numero degli aventi titolo a partecipare a detti concorsi, in servizio presso le facoltà.

Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente art. 1, 6.000 da destinarsi a concorsi liberi sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici, a partire dall'anno accademico 1978-79, in misura non superiore a 2.000 a biennio.

La ripartizione dei 6.000 posti di professore associato indicati nel precedente comma viene disposta con la procedura e secondo i criteri indicati nel presente articolo.

Le nomine dei professori associati a seguito dell'approvazione degli atti del concorso saranno disposte dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato. Qualora entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso non segua la chiamata di alcuna facoltà il Ministro della pubblica istruzione disporrà, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, l'assegnazione d'ufficio dei vincitori non chiamati. I relativi provvedimenti di nomina saranno adottati dal rettore.

I concorsi di cui al presente articolo successivi alla prima tornata potranno essere indetti anche se non sia esaurito l'espletamento di quelli previsti dai precedenti bandi.

I posti ricompresi nel contingente di cui al precedente dodicesimo comma possono essere ricoperti per trasferimento soltanto in caso di sopravvenuta vacanza, espletate le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

Art. 3.

Concorsi riservati a posti di professore ordinario

Possono partecipare al concorso riservato per professore ordinario, secondo le norme di cui al successivo art. 5, i professori incaricati in possesso di almeno otto anni di anzianità di incarico anche non continuativo e gli assistenti di ruolo, compresi quelli in soprannumero, incaricati di insegnamento da almeno sei anni, purché abbiano presentato la domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo art. 4, primo comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

L'anzianità di cui al precedente comma dovrà essere maturata all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

I posti che dovessero risultare disponibili dopo l'espletamento di tutti i concorsi riservati sono portati in aumento ai posti previsti per i concorsi liberi.

Art. 4.

Inquadramento nella fascia dei professori associati

I professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'anno accademico 1977-78, sono inquadrati, a decorrere agli effetti giuridici dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente art. 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto d'impiego anche privato.

Con le stesse modalità e la stessa decorrenza sono altresì inquadrati gli assistenti ordinari anche in soprannumero che abbiano maturato un anno di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1977-78.

Nel caso in cui l'incarico sia svolto presso una università libera legalmente riconosciuta l'inquadramento ha luogo presso tale università purché il relativo statuto lo preveda attraverso il necessario adeguamento.

Il contributo statale alle università libere legalmente riconosciute sarà incrementato in rapporto al maggior onere loro derivante dalla applicazione del presente provvedimento.

Qualora il numero complessivo degli inquadramenti degli aventi titolo ecceda il numero di 9.000, gli interessati saranno collocati in soprannumero su motivata deliberazione della facoltà presso cui il docente debba essere inquadrato.

Il rettore o direttore dell'istituto di istruzione universitaria presso cui l'assistente è incaricato di insegnamento adotterà, quale organo decentrato dello Stato, i decreti di inquadramento relativi al personale di cui ai precedenti commi.

I professori incaricati non stabilizzati e non assistenti di ruolo e non liberi docenti, dal momento in cui maturano tre anni di incarico, avendo già svolto almeno un anno di incarico al 1° novembre 1978, nonché gli assistenti ordinari non professori incaricati e non liberi docenti, hanno diritto all'inquadramento in soprannumero tra gli associati previo giudizio di idoneità su titoli scientifici.

Con il conseguimento di questo giudizio essi vengono collocati in una lista nazionale di idonei in ordine alfabetico per raggruppamento di discipline in base alle quali le facoltà faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati in misura non superiore al 10%, se tali posti sono in numero superiore a 100, non superiore al 30%, se tali posti sono in numero compreso tra 30 e 100, senza limitazione alcuna, ma con il vincolo delle effettive esigenze didattiche se tali posti sono in numero inferiore a 30.

Nella lista degli idonei sono anche collocati, senza giudizio di idoneità, gli assistenti ordinari con libera docenza confermata e gli incaricati non stabilizzati con libera docenza confermata che ne abbiano titolo ai sensi del precedente settimo comma, nonché gli assistenti ordinari con incarico svolto presso una università libera legalmente riconosciuta e non inquadrati presso la predetta università.

Gli idonei non chiamati entro l'anno accademico successivo a quello dell'inclusione nella lista sono in ogni caso tutti assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale universitario, pur valutando i limiti fissati dall'ottavo comma. L'inquadramento ha effetto dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio.

Per coloro che sono inclusi nella lista resta fermo il termine per l'opzione di cui al primo comma.

Sono destinati al riassorbimento dei professori associati soprannumerari solo i posti che si rendono disponibili nell'ambito del contingente dei 9.000 posti assegnati alle facoltà.

Per la formulazione dei giudizi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione indice nei primi tre anni, sulla base di raggruppamenti di discipline a tal fine indicati dall'organo consultivo universitario nazionale, tre sessioni di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria nella fascia dei professori associati. A tal fine nomina, con propri decreti apposite commissioni giudicatrici costituite presso ciascuna facoltà e composte da un professore ordinario designato dalla facoltà stessa e da due professori di ruolo designati dal predetto organo consultivo nazionale di cui uno ordinario ed uno associato. Non possono far parte delle commissioni i professori ordinari ed associati componenti il collegio di cui sopra. Nel caso in cui non risultino inquadrati per il gruppo di discipline al quale si riferisce il giudizio professori associati, la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

A tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta.

L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda per l'ultima tornata, ovvero in caso di giudizio negativo è inquadrato, salvo che non chieda l'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari di cui al successivo art. 6, mentre il professore incaricato decade dall'incarico.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il ruolo degli assistenti ordinari ad esaurimento è soppresso.

Per la nomina a professore associato dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

Art. 5.

Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e i cittadini degli Stati nei quali vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari. Per ogni commissione si dovrà altresì procedere, per quanto possibile, alla nomina di membri supplenti in numero non superiore ad un terzo.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore associato è composta, in relazione al numero dei candidati, di cui al comma quarto, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline

Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formulazione delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a venti, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Nel caso di concorso a posto di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, comprensivo dei membri supplenti, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la preside, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 15 giugno successivo, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. Nel giudizio per i concorsi a posti di professore associato sarà fatta esplicita menzione della prova didattica e della valutazione ad essa attribuita.

I professori ordinari delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore ordinario, o i professori ordinari e associati delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore associato, chiamano il vincitore a coprire il posto messo a concorso, sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso.

La nomina dei professori ordinari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Quella dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione ministeriale degli atti di concorso, dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente diciottesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati e ad assegnare d'ufficio i vincitori dei concorsi a posti di professore associato non chiamati. Il decreto di nomina per questi ultimi sarà emanato dal rettore dell'università alla quale risulterà assegnato il docente.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 15 giugno è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro informa l'organo consultivo universitario nazionale in merito alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

Art. 6.

Ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari

A decorrere dal 1° novembre 1978, è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari in cui sono inquadrati a domanda i titolari di contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i tecnici laureati, i conservatori dei musei e i curatori degli orti botanici universitari, che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno per un anno attività didattica e scientifica, previo parere favorevole delle facoltà presso cui prestano servizio, sull'attività di ricerca scientifica effettuata, sulla attitudine alla ricerca scientifica e sull'attività svolta nell'università.

Il titolare del contratto, qualora non ottenga l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma, può presentare entro trenta giorni dalla notifica del parere negativo domanda di inquadramento su posti in soprannumero nei ruoli della scuola secondaria secondo modalità e tempi che saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai fini della determinazione della corrispondenza o affinità delle discipline universitarie con quelle della scuola secondaria è dell'assegnazione della sede.

Qualora la domanda di inquadramento non sia proposta il contratto si intende tacitamente risolto.

Coloro che ottengono l'iscrizione nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari non possono successivamente fruire del disposto di cui al quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, numero 766.

I titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, numero 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, attualmente in godimento, gli assistenti incaricati o supplenti che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento da almeno un biennio, i borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei che svolgono la loro attività presso le facoltà universitarie, i perfezionandi della Scuola normale superiore e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa compresi i non titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, i titolari di borse di addestramento scientifico e didattico istituite dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari in godimento da almeno un biennio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari previo giudizio di idoneità espresso dalla facoltà presso la quale il personale è in servizio, che terrà conto per i titolari di assegni anche dell'attività svolta secondo quanto disposto dall'art. 6, comma diciottesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e, per gli altri aspiranti, della loro operosità scientifica e didattica.

Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 2.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento.

La ripartizione di tali posti tra le università è disposta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, che determina altresì i gruppi di discipline per i quali sono banditi i concorsi previsti dal precedente comma. I bandi relativi sono emanati dai rettori delle università e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale, da espletarsi, per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà limitato alla sola componente docente, ed è composta di tre professori di ruolo di cui almeno uno professore ordinario che la presiede.

Le nomine in ruolo sono disposte dai rettori delle università presso cui prestano servizio gli aventi diritto all'inquadramento ovvero presso cui si svolgono i concorsi.

Coloro che ottengono la nomina in ruolo ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica, assicurano agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgono corsi di esercitazioni deliberati da facoltà o istituti, assolvono a compiti di laboratorio, esplicano attività di seminario, svolgono i compiti didattici integrativi anche di più corsi ufficiali che le facoltà sono tenute ad affidare loro annualmente.

E' preclusa la supplenza temporanea per qualsiasi ipotesi di assenza del titolare del posto.

Qualora gli inquadrati svolgono attività di assistenza e cura sono equiparati ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Agli aggiunti universitari già titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, il servizio prestato in tale ultima veste, purché riconosciuto agli effetti della indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato quale servizio di assistente ospedaliero al fine della partecipazione ai concorsi ospedalieri. Analogamente il servizio prestato dai titolari di assegni qualora abbiano svolto attività di assistenza e cura è riconosciuto valido quale periodo di tirocinio per la partecipazione ai concorsi ospedalieri.

Al personale di cui al presente articolo non si applica l'ordine di precedenza di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Con motivata deliberazione delle due facoltà interessate e con il loro consenso, gli aggiunti universitari possono essere trasferiti, con il posto di cui sono titolari, ad altre facoltà della stessa o di altra università. Il relativo decreto è adottato dal rettore dell'università alla quale è trasferito l'aggiunto.

Il trattamento economico e di carriera è determinato con apposita legge secondo i criteri indicati nel successivo art. 8.

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio ministeriali, gli incarichi e le supplenze su posti di assistente che diano titolo all'inquadramento e purché non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita dei 2.000 posti destinati a concorsi liberi, elevati del numero di posti necessari per l'inquadramento di coloro che hanno superato i giudizi di cui ai commi primo e quinto, nonché del numero dei posti per il passaggio degli assistenti di cui al quindicesimo comma del precedente art. 4.

Al personale di cui al presente ruolo si applica il disposto di cui al precedente art. 1, comma decimo.

Art. 7.

Organi di governo dell'università

Fino all'entrata in vigore della riforma universitaria i professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti le dichiarazioni di vacanza e le chiamate dei professori ordinari nonché delle questioni concernenti le persone dei professori ordinari o fuori ruolo.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma estese alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipa altresì ai consigli di facoltà una rappresentanza degli aggiunti universitari nella misura del 20 %, una degli studenti pari al 25 % ed una dei non docenti pari al 5 % del numero complessivo dei professori ordinari associati.

Alle componenti già previste dall'art. 9 della citata legge n. 766 per i consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie si aggiungono rispettivamente quattro e due rappresentanti dei professori associati, nonché una rappresentanza degli aggiunti universitari e degli studenti pari rispettivamente al 20 % ed al 30 % del numero complessivo dei professori ordinari ed associati.

Le rappresentanze degli aggiunti universitari, degli studenti e del personale non docente sono elette con le modalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari; l'elettorato attivo spetta anche agli associati per quanto concerne l'elezione del rettore e del preside.

Ferma restando la possibilità di delega prevista dal sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere istituita la giunta di facoltà, che assume, in base a norme regolamentari che saranno determinate dai singoli consigli di facoltà, il compito di predisporre i lavori del consiglio e deliberare altresì in via di urgenza, salvo ratifica del consiglio stesso, che a tal fine dovrà essere convocato entro trenta giorni. L'istituzione della giunta di facoltà è obbligatoria qualora il numero dei componenti il consiglio sia superiore a 200 unità.

La giunta non può deliberare in via d'urgenza per tutte le questioni relative alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata dei professori di ruolo, alla richiesta di nuovi posti di ruolo, al conferimento degli incarichi di insegnamento, nonché alla formulazione delle proposte relative alla ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica.

La giunta di facoltà è composta di tre professori ordinari, tre professori associati, un aggiunto, tre studenti, oltre il preside che ne è presidente. Ogni componente del consiglio di facoltà elegge i propri rappresentanti, con voto limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere.

Art. 8.

Trattamento economico

L'ordinamento della carriera docente e del ruolo degli aggiunti, anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi gradualmente, ed alle conseguenti implicazioni economiche, sarà definito dalla legge di riforma universitaria o dal provvedimento legislativo di cui al decimo comma dell'art. 1. La legge, fermo restando quanto disposto dal comma ottavo dell'art. 1, definisce anche il parametro iniziale e finale del trattamento economico dei professori di ruolo e degli aggiunti universitari.

Il trattamento economico dei docenti e degli aggiunti universitari sarà definito, nel quadro del provvedimento legislativo di cui al precedente comma, con decorrenza giuridica dal 1° giugno 1977 e con decorrenza economica dal 1° ottobre 1978, in quanto compatibile con le modalità dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. In attesa al professore associato compete come ultima classe di stipendio il 70 % di quella corrispondente del professore ordinario e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro 387 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio più favorevole.

I professori associati già incaricati esterni che abbiano un incarico con trattamento economico superiore conservano le differenze a titolo di assegno personale riassorbibile.

Per i professori associati che provengono da altre amministrazioni statali si applica l'art. 12, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora il personale in questione abbia cumulato un incarico di insegnamento retribuito con altro ufficio anch'esso retribuito, ovvero con un secondo incarico retribuito, gli anni relativi all'incarico di insegnamento sono riconosciuti utili ai soli fini dell'attribuzione di aumenti biennali nel parametro in cui venga inquadrato come associato.

In attesa dei provvedimenti di cui al comma primo del presente articolo agli aggiunti universitari compete come ultima classe di stipendio il 70 % di quella corrispondente del professore associato e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro iniziale già previsto per l'assistente di ruolo.

Fermo restando l'inserimento nel comparto contrattuale di tutto il personale delle università, per il personale non docente delle università, delle cliniche universitarie, dei policlinici universitari, degli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino al loro effettivo trasferimento alle regioni, del personale di tutte le opere universitarie, il nuovo ordinamento sarà basato sul concetto di qualifica funzionale e si articolerà in livelli retributivo-funzionali distinti in base ai contenuti di professionalità, di accertamento delle mansioni, responsabilità ed autonomia come definiti nelle singole declaratorie di livelli.

Ai fini dell'inquadramento del personale in servizio sarà rispettata la correlazione fra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e contenuti delle declaratorie dei livelli di inquadramento dall'altro, utilizzando tutti i livelli retributivo-funzionali previsti, stabilita sulla base di opportuni mezzi di accertamento oggettivi definiti in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data del presente decreto.

Nell'ambito delle dotazioni organiche di livello, da determinarsi con legge, saranno definiti i contingenti delle singole qualifiche professionali con provvedimento amministrativo.

Nella fase di prima attuazione e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale avverrà nel livello di competenza anche in soprannumero nella relativa qualifica professionale, al termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni.

Il trattamento economico verrà determinato con le modalità previste dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed avrà decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1978.

Allo scopo di consentire la massima utilizzazione degli atenei dovrà essere previsto, compatibilmente con le norme relative alle dotazioni organiche e salvo diverse e specifiche esigenze, un orario nazionale di agilibità delle strutture universitarie. A tal fine ogni singolo consiglio di amministrazione, sentite le commissioni di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, potrà prevedere un'articolazione del lavoro su più turni, salvo il particolare riconoscimento economico delle eventuali oggettive condizioni di disagio.

Il personale non docente appartenente al ruolo straordinario ad esaurimento di Trieste, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 9.

Lettori

In esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi di lettore per un anno, rinnovabili per non più di due anni.

L'incarico di lettore è conferito con decreto rettorale su proposta del consiglio di facoltà. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

I rettori delle università su proposta dei singoli consigli di facoltà possono conferire incarichi di lettori a cittadini stranieri anche al di fuori degli accordi culturali per un numero corrispondente a non più di un terzo dei professori di ruolo di discipline linguistiche in servizio presso ciascuna facoltà. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile soltanto per un altro anno.

Al cittadino straniero e equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

Ai lettori incaricati ai sensi del presente articolo è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato. La spesa per i lettori di cui al terzo comma è a carico del bilancio universitario.

Art. 10.

Assegno di studio universitario

Il reddito annuo per aver titolo, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario, è fissato in misura non superiore a L. 4.000.000 (quattromilioni), con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità di contingenza o integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 novembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale delle opere universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

Art. 11.

Sviluppo della ricerca scientifica universitaria

Gli attuali stanziamenti di bilancio per la ricerca scientifica universitaria sono incrementati per il triennio 1979-81 di otto miliardi l'anno.

Sentite le proposte delle facoltà, su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il Ministro procede alla ripartizione dei fondi.

Art 12.

Norme transitorie e finali

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento e sono annullate le eventuali procedure in atto con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea e alle nuove università.

E' altresì vietato il conferimento di incarichi di insegnamento per le discipline per le quali possono essere utilizzati professori associati in soprannumero.

Decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo comma dell'art. 4 cessa la stabilizzazione di tutti i professori incaricati, anche se non abbiano presentato domanda di inquadramento.

A decorrere dall'anno accademico 1979-80 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie militari.

A decorrere dal primo anno accademico successivo all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento non possono più essere conferiti incarichi di insegnamento universitario.

Il sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, deve interpretarsi nel senso di escludere dal divieto gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attivati prima dell'entrata in vigore delle misure urgenti per l'università ed impartiti senza soluzione di continuità anche da docenti diversi.

Resta ferma ed impregiudicata la natura delle attività svolte in passato dai titolari dei contratti e degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,

nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica e per la loro formazione scientifica e didattica. E' correlativamente ribadito il carattere onnicomprensivo degli emolumenti loro corrisposti.

Nella prima applicazione del presente provvedimento i professori di ruolo in servizio potranno essere trasferiti prescindendo dal termine previsto dal dodicesimo comma dell'art. 1.

I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento è fatto divieto alle università ed istituti di istruzione superiore di istituire borse di studio per laureati comunque denominati e di corrispondere agli stessi qualsiasi altro emolumento di equivalente natura.

E' fatto altresì divieto di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma personale non previsto nel presente provvedimento.

L'assunzione di personale effettuato in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Il concorso riservato di cui al precedente art. 2, secondo comma, sarà bandito entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il periodo trascorso all'estero in centri qualificati di ricerca a tal fine attestati con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Il periodo di insegnamento svolto dai docenti delle università italiane presso università di Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è equiparato ai fini della presente legge ad analoghi periodi di incarico svolti presso atenei italiani.

La stessa disposizione si applica a coloro i quali abbiano ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed abbiano dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso le università dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale ai sensi della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

In attesa dell'applicazione del presente provvedimento, e comunque non oltre l'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, è prorogata la durata degli organi collegiali attualmente funzionanti nelle università esclusa la componente studentesca.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di scuola di cui al primo comma dell'art. 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è corrispondente a quella di facoltà, quella di lettore ordinario o incaricato, quella di astronomo e quella di ricercatore dell'osservatorio astronomico e vesuviano a quella di assistente ordinario o incaricato. I lettori ordinari che transitano nel ruolo degli aggiunti universitari ai sensi dell'art. 4, quindicesimo comma, continuano a svolgere l'attuale funzione.

E' abrogato il disposto del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, il secondo comma dell'art. 63 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente provvedimento.

Art. 13.

Copertura finanziaria

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978 e in lire 56 miliardi per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1978-79.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **643**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del « Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia », la cui attività dovrà essere diretta al completamento delle opere finanziate dallo Stato previste dalla legge 28 aprile 1976, n. 237, è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. **644**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di citologia.

Gli articoli 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110 e 111 relativi al corso di laurea in ingegneria, sono modificati nel modo seguente:

Art. 100 - al terzo capoverso l'insegnamento di: n. 9) calcolo tensoriale e delle matrici con applicazioni geometriche (obbligatorio su piano della facoltà) per il corso di laurea in ingegneria civile è sostituito dal seguente:

9) calcolo tensoriale e meccanica dei continui (obbligatorio su piano della facoltà) per il corso di laurea in ingegneria civile.

Al quarto capoverso dello stesso articolo l'insegnamento di: n. 11) disegno II (obbligatorio su piano della facoltà) per il corso di laurea in ingegneria civile è sostituito dal seguente:

11) disegno II per il corso di laurea in ingegneria civile.

Inoltre, vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

10) chimica fisica (obbligatorio su piano nazionale) per il corso di laurea in ingegneria chimica.

11) chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale) per il corso di laurea in ingegneria chimica.

Art. 102 - è soppresso e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria chimica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) fisica tecnica;
4) elettrotecnica;
5) macchine;
6) principi di ingegneria chimica;
7) chimica industriale;
8) impianti chimici;
9) chimica fisica (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo);
10) chimica applicata (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo).

B) insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

1) teoria e sviluppo dei processi chimici;
2) chimica industriale II;
3) complementi di ingegneria chimica;
4) applicazioni di matematiche superiori;
5) tecniche di controllo degli impianti chimici;
6) costruzioni di macchine.

C) Un gruppo di quattro materie scelte dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'articolo 106.

Art. 103 - è modificato nel senso che gli insegnamenti di cui al punto *B*) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

10) elementi di analisi numerica e programmazione;
11) complementi di scienza delle costruzioni;
12) litologia e geologia.

Calcolo tensoriale e meccanica dei continui (da sostenere al biennio al posto di geometria II).

Per la sezione edile:

13) edilizia sociale.

Per la sezione idraulica:

13) impianti idraulici.

Per la sezione trasporti:

13) tecnica ed economia dei trasporti.

C) Un gruppo di sei materie scelto dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'art. 106.

Art. 104 - è modificato nel senso che il punto *C*) è soppresso e sostituito dal seguente:

C) Un gruppo di sei materie scelto dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'art. 106.

Art. 105 - è modificato nel senso che l'insegnamento n. 11) del punto *B*) è sostituito dal seguente:

11) costruzioni di macchine II.

Il punto *C*) è soppresso e sostituito dal seguente:

C) Un gruppo di cinque materie scelto dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'art. 106.

Art. 106 - è soppresso e sostituito dal seguente:

analisi e misura delle tensioni;
calcolatori elettronici;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
chimica e tecnologia del vetro;
chimica e tecnologia tessile;
chimica fisica dello stato solido;
chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;
complementi di chimica fisica;
complementi di idraulica;
complementi di macchine;
complementi di tecnica delle costruzioni;
consolidamento del suolo e delle rocce;
controllo dei sistemi stocastici;
controllo numerico delle macchine utensili;
costruzione di macchine utensili;
costruzioni di materiale ferroviario;
ingegneria sanitaria;
costruzioni marittime e fluviali;
costruzioni metalliche;
ingegneria sismica;
dinamica delle costruzioni;
disegno II;
componenti elettronici;
economia ed organizzazione aziendale;
elaborazione dei dati biologici;
elaborazione digitale dei segnali;
elementi di materie giuridiche e legislazione delle opere pubbliche;
elettrochimica;
radioaiuti alla navigazione;
elettronica applicata e strumentazione;
elettronica industriale;
estimo civile;
fisiologia;
fluidodinamica delle macchine;
fotogrammetria e fotointerpretazioni;
geologia applicata;
geotecnica e fondazioni;
idrologia e idrogeologia;
impianti di potenza;
impianti per telecomunicazioni;
impianti tecnici civili;
impianti tessili;
linguaggi di programmazione;
macchine di sollevamento e trasporto;
macchine per l'industria tessile;
macchine speciali;
microonde;
misure meccaniche e strumentazioni;
organizzazione dei cantieri e direzione dei lavori;
organizzazione dei sistemi di calcolo;
organizzazione del territorio;
ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche;
ponti;
problemi strutturali speciali;
probabilità, statistica e processi dinamici stocastici;
progetti di macchine;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
teoria e tecnica delle reti attive lineari;
reti logiche;
ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
scienze dei materiali metallici;
scienze dei metalli;
sistemi biologici;
statistica applicata;
strumentazione bioelettronica;
strumentazione industriale;
statica delle strutture prefabbricate;
tecnica dei lavori stradali;
tecnica della circolazione ferroviaria;
tecnica della circolazione stradale;
tecnica della progettazione edile;
tecnica delle prove su motori per autotrazione;
tecnica delle onde elettromagnetiche;
tecniche di controllo;
tecniche di organizzazione dei sistemi;
tecniche di trasmissione dei dati;
tecnologia dei materiali sintetizzati;
tecnologia delle fibre tessili;
tecnologie elettrochimiche;
tecnologie elettroniche;
tecnologie speciali metallurgiche;
tecnologie tintorie;
telerilevamento delle risorse ambientali;
teoria dei sistemi;
teoria delle reti elettriche;
teoria dell'informazione;
teoria e tecnica delle antenne;
teoria e tecnica delle vibrazioni;
teoria e tecnica radar;
trazione elettrica e termica.

Art. 109 - è soppresso e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il corso di laurea prescelto. L'esame di laurea consiste nella discussione

orale di un elaborato dalla quale risulti anche la preparazione generale del candidato. Tale elaborato, redatto sotto la guida di almeno due professori ufficiali e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà, è costituito da un progetto o dalla relazione di una ricerca tecnica, attinenti alle materie del corso di laurea e della sezione cui appartiene il candidato.

Art. 110 - è soppresso e sostituito dal seguente:

Gli studenti dovranno dichiarare all'atto della iscrizione al primo anno della facoltà a quale corso di laurea intendono iscriversi. Gli studenti che seguono il corso di laurea in ingegneria civile dovranno dichiarare inoltre all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, a quale sezione intendono iscriversi.

Potrà essere concesso il passaggio da un corso di laurea ad un altro o da una sezione ad un'altra, quando ciò sia ritenuto possibile dal consiglio di facoltà ed alle condizioni che saranno da esso indicate.

Art. 111 - è soppresso e sostituito dal seguente:

« Valgono per l'ammissione agli esami le seguenti condizioni di precedenza:

a) Per gli esami del biennio:

analisi matematica II: analisi matematica I, geometria;

meccanica razionale: analisi matematica I, geometria;

calcolo automatico e programmazione: analisi matematica I;

chimica applicata: chimica.

b) Per il corso di laurea in ingegneria chimica:

chimica applicata: chimica;

chimica organica: chimica;

chimica industriale I: chimica fisica;

chimica industriale II: chimica industriale I;

chimica fisica dello stato solido: chimica fisica;

impianti chimici: principi di ingegneria chimica;

macchine: fisica tecnica;

principi di ingegneria chimica: chimica fisica, fisica tecnica.

c) Per il corso di laurea in ingegneria civile:

architettura e composizione architettonica: architettura tecnica;

complementi di scienza delle costruzioni: scienza delle costruzioni;

complementi di idraulica: idraulica;

complementi di tecnica delle costruzioni: tecnica delle costruzioni;

costruzioni idrauliche: idraulica, scienza delle costruzioni;

ingegneria sanitaria: idraulica;

costruzioni marittime e fluviali: idraulica, scienza delle costruzioni;

costruzioni metalliche: tecnica delle costruzioni, complementi di scienza delle costruzioni;

dinamica delle strutture: scienza delle costruzioni;

costruzioni in zone sismiche: tecnica delle costruzioni;

geologia applicata: litologia e geologia;

idrologia e idrogeologia: idraulica;

impianti idraulici: idraulica;

impianti tecnici civili: fisica tecnica;

ricerca operativa e pianificazione delle risorse: idrologia ed idrogeologia, elementi di analisi numerica e programmazione;

ponti: tecnica delle costruzioni;

problemi strutturali speciali: tecnica delle costruzioni, complementi di scienza delle costruzioni;

statica delle strutture prefabbricate: tecnica delle costruzioni;

tecnica della progettazione edile: tecnica delle costruzioni;

tecnica delle costruzioni: scienza delle costruzioni;

tecnologie dei materiali e chimica applicata: chimica.

d) Per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

calcolatori elettronici: calcolo numerico e programmazione, elettronica applicata;

comunicazioni elettriche: applicazioni di matematica per l'elettronica;

controlli automatici: applicazioni di matematica per l'elettronica;

elettronica applicata: elettrotecnica, elettronica generale;

impianti per telecomunicazioni: comunicazioni elettriche;

linguaggi di programmazione: calcolo numerico e programmazione;

misure elettriche: elettrotecnica, elettronica applicata;

radiotecnica: campi elettromagnetici e circuiti, comunicazioni elettriche.

Altre precedenze potranno essere precisate di anno in anno nel manifesto degli studi.

e) Per il corso di laurea in ingegneria meccanica:

analisi e misura delle tensioni: scienza delle costruzioni;

costruzioni di macchine II: costruzione di macchine;

complementi di macchine: macchine;

chimica applicata: chimica;

complementi di tecnologia meccanica: tecnologia meccanica;

controllo numerico delle macchine utensili: calcolo automatico e programmazione, regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;

costruzione di macchine: meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica;

costruzione di macchine agricole: costruzione di macchine;

costruzione di macchine utensili: costruzione di macchine;

costruzione di materiale ferroviario: costruzione di macchine;

regolazione delle macchine e degli impianti meccanici: metodi matematici per l'ingegneria, meccanica applicata alle macchine;

elettronica applicata e strumentazione: elettrotecnica;

fluidodinamica delle macchine: fisica tecnica, calcolo automatico e programmazione con applicazioni numeriche;

impianti di potenza: fisica tecnica, meccanica applicata alle macchine;

tecnica della circolazione ferroviaria: elettrotecnica;

impianti meccanici: macchine, complementi di tecnologia meccanica;

macchine: fisica tecnica, maccanica applicata alle macchine;

macchine di sollevamento e trasporto: costruzioni di macchine;

macchine speciali: macchine;

misure meccaniche e strumentazione: fisica tecnica, elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine;

ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche: tecnologia meccanica;

progetti di macchine: costruzione di macchine, macchine;

tecnica delle prove su motori per autotrazione: fisica tecnica;

teoria e tecnica delle vibrazioni: meccanica applicata alle macchine, metodi matematici per l'ingegneria;

trazione elettrica e termica: elettrotecnica, macchine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 224

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Palena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Palena facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Palena;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Palena, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualunque titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di dannunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per poi allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » della quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezzza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella piana di « S. Antonio » e nella località denominata « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena, è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico, la continua serie di punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; la immissione dei terreni comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenze delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette un'altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Palena (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: si diparte dal confine con il comune di Lettopalena lungo il sentiero per passare a quote 627, 623, 706, 727, per salire in linea retta dalla quota 727 alla quota 763, di qui a quota 789 salendo lungo la strada che porta a Colle Macine, per arrivare a quota 907.

Di qui con linea retta si congiunge alle quote 930, 1066, 1109, 1205, 1220, 1327, per arrivare in linea retta a quota 1402 per poi ricongiungersi in linea retta a quota 1480 con i confini comunali di Pizzoferrato. Discende lungo lo stesso confine a quello con Gamberale per ricongiungersi nel confine della provincia di L'Aquila.

Il limite del vincolo passa poi per tutto il confine provinciale per risalire fino al « Fondo di Femmina Morta » per ridiscendere lungo il confine con Lettopalena e ricongiungersi a quota 603 con lo stesso sentiero.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

Le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Palena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 29 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

Nel corso della discussione preliminare, alla quale partecipano tutti i membri intervenuti, si accerta che la commissione è favorevole alla continuazione dell'apposizione del vincolo paesistico del Massiccio della Majella, così come già iniziata, nella sua programmazione, in altri comuni della provincia onde permettere un totale vincolo paesistico, che sarà esteso anche alle altre province interessate al Massiccio.

I sindaci, pur accettando l'idea del vincolo sollevano obiezione sui limiti dei tempi di convocazione, non permettendo questi, agli stessi, di sentire i propri amministrati e gli organi consultivi delle amministrazioni.

(*Omissis*).

Il rappresentante di Palena prende la parola per ricordare che nella zona esistono i presupposti e le possibilità di azione delle comunità montane che agiscono, nella descrizione della legge costitutiva, anche in funzione di tutela ambientale.

(*Omissis*).

Comune di Palena.

Il sindaco di Palena, associato al testo della mozione esprime ancora dubbi sulla validità della proposta di vincolo. La zona viene così delimitata:

si diparte dal confine con il comune di Lettopalena lungo il sentiero per passare a quote 627, 623, 706, 727, per salire in linea retta dalla quota 727, alla quota 763 di qui a quota 789 salendo lungo la strada che porta a Colle di Macine per arrivare a quota 907. Di qui con linea retta si congiunge alle quote 930, 1066, 1109, 1205, 1220, 1327, per arrivare in linea retta a quota 1402 per poi ricongiungersi in linea retta a quota 1480 con i confini comunali di Pizzoferrato. Discende lungo lo stesso confine a quello con Gamberale, per ricongiungersi nel confine della provincia di L'Aquila. Il limite del vincolo passa poi per tutto il confine provinciale per risalire fino a Fondo di Femmina Morta, per ridiscendere lungo il confine con Lettopalena e ricongiungersi a quota 603 con lo stesso sentiero.

Si vota. Il sindaco si astiene. La commissione approva a maggioranza.

I limiti sopradescritti delle zone da tutelare sono riportati in una planimetria che fa parte integrante del presente verbale. La commissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta di vincolo di cui sopra ed il presidente dichiara sciolta la seduta.

(8181)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Caratteristiche del biglietto di banca da L. 100.000 « tipo 1978 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico della legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 31 maggio 1978, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 100.000 « tipo 1978 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 905044, in data 6 giugno 1978, con la quale l'amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da lire 100.000 « tipo 1978 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 « tipo 1978 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 100.000 « tipo 1978 » è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

Nella carta è inserito inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale.

La filigrana, che è a punto fisso, è posta sulla destra guardando il recto ed è costituita da una immagine raffigurante la testa di una delle Grazie, tratta dal dipinto « La Primavera » del Botticelli (Galleria degli Uffizi di Firenze).

Il biglietto ha dimensioni mm 70 × 156 e presenta sul recto scarsi margini bianchi, in quanto i fondini coprono quasi per intero la superficie del biglietto stesso.

Il recto del biglietto reca nella zona a sinistra la stessa figura riprodotta in filigrana e cioè la testa di una delle Grazie tratta dal dipinto del Botticelli raffigurante « La Primavera » (Galleria degli Uffizi di Firenze), stampato in calcografia con colore bruno. L'effige è contornata per tre quarti da un motivo a guilloche, stampato in calcografia, costituito in parte da un intreccio di linee bianche su fondo a grisée ed in parte da una porzione di rosetta disegnata anch'essa con sistema a guilloche. Col sistema di intaglio dei colori la zona contornante la testina è stampata nei colori viola e grigio verdino.

Il nome dell'incisore M. ARMENTI, seguito dalla parola abbreviata INC., è stampato in orizzontale sul bordo del biglietto immediatamente sotto la zona della immagine. Allineata con questa dicitura, ma nella zona destra del margine orizzontale inferiore del biglietto, è impressa l'indicazione del bozzettista G. SAVINI, seguita dalla parola abbreviata INV.

Oltre alla testina, gli altri elementi calcografici del recto del biglietto sono:

il contrassegno di Stato, posto in basso alla sinistra della testina;

alcuni motivi decorativi, realizzati a guilloche a forma di nastro, che partendo da una zona circolare in posizione paracentrale destra si svolgono con andamento a spirale verso la parte sinistra della banconota. La stampa di questi elementi è eseguita, con opportuni tagli di colore, nelle tinte viola, bruno e grigio verdino;

i fondini geometrici, disegnati a guilloche e composti da un fine intreccio di linee, che costituiscono lo sfondo della testina. La stampa di questi elementi è eseguita nel colore bruno;

la scritta LIRE CENTOMILA, seguita dal valore 100.000 in cifre, che insieme occupano per circa due terzi il lato superiore orizzontale del biglietto. Nella parola LIRE gran parte della L ed una piccola porzione inferiore della I sono stampate in negativo, mentre il resto delle lettere appare campito da un fondino stampato in colore viola. Uguali procedimento e colore sono impiegati per la stampa delle cifre 100.000, mentre le lettere della parola CENTOMILA sono stampate in negativo su fondini impressi nei colori bruno, grigio verdino e viola;

la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE al centro della zona superiore del biglietto, immediatamente sotto la parola CENTOMILA;

le firme del Governatore e del cassiere, sormontate dalle rispettive didascalie, nella parte centrale del biglietto in due spazi appositi non contenenti altri elementi calcografici;

la scritta BANCA D'ITALIA nella metà inferiore destra del biglietto. Ugualmente a quanto realizzato per la parola CENTOMILA, la scritta in questione è stampata in negativo su fondini calcografici di colore viola, bruno e grigio verdino.

In posizione paracentrale destra, vicino alla zona riservata alla filigrana è ricavata un'areola circolare di diametro di circa 22 mm, in cui sono stampati in letter-set degli elementi decorativi a forma di stella, concentrici, corrispondenti a disegni simili impressi, sempre in letter-set, sul verso del biglietto.

In tutta la zona cromatica del recto, escluso lo spazio riservato alla filigrana e a due porzioni dei margini verticali, è impresso in letter-set un fondino costituito, nella maggior parte della superficie, da linee ondulate verticali stampate in due colori. In una piccola zona comprendente il contrassegno di Stato il fondino letter-set è formato da linee rette inclinate bicolori, mentre in corrispondenza della testa sono stampate, sempre in letter-set, delle linee rette verticali.

La stampa dei fondini è realizzata in modo da dare impressioni cromatiche tendenti al verdino nelle due fasce esterne ed al bruno nella zona corrispondente a parte della testina e del contrassegno di Stato.

Il passaggio da una tonalità all'altra è ottenuto con procedimento ad iride.

Il verso del biglietto è occupato per circa la metà da una sintesi grafica di elementi architettonici, opportunamente stilizzati, appartenenti ad epoche diverse comprese tra il periodo classico ed il '300, senza un preciso riferimento ad edifici o monumenti esistenti.

E' così ad esempio visibile in alto, al centro della banconota, una voluta ionica allineata con un profilo di capitello dorico che fa da sottofondo alla cifra 100.000. Sotto il profilo del capitello appare un cornicione dentellato ed al centro, fusi insieme, sono rappresentati un arco acuto di stile gotico con una bifora romanica. Allà base dell'arco gotico è delineato il profilo di un capitello disegnato da due linee bianche intersecantesi, mentre sulla parte sinistra in basso appare una composizione in cui sono fusi un arco romano ed un arco rinascimentale. Al centro in basso fa spicco una porzione di un rosone, che ha come motivo predominante delle linee bianche incrociate e dei fondini a grisée ad andamento circolare. La composizione, che è stampata interamente in calcografia, è stata realizzata mediante l'impiego di fondini e di disegni ottenuti a guilloche e con la tecnica dell'incisione chimica per creare gli effetti di chiaro scuro e di profondità.

I colori impiegati per la stampa calcografica sono: il bleu violaceo, il bruno ed il rosso violaceo, che sono stampati mediante l'impiego del sistema di stampa calcografica ad intaglio.

Sul lato orizzontale in alto a sinistra del biglietto sono inoltre stampate su due righe, sempre in calcografia, le comminatorie penali: LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI - E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

A destra in alto è stampato il valore in cifre 100.000, le cui cifre sono disegnate da una linea bianca e campite nell'interno da un grisée calcografico a guilloche.

In basso a sinistra, in posizione vicina al centro della banconota, al di sotto di una fascia alta circa 7 mm, nello spazio compreso tra la fine della calcografia ed il taglio carta, è impressa, in calcografia, la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA.

Anche per il verso, come per il recto, i fondini letter-set occupano buona parte della superficie del biglietto, escluse la zona della filigrana, i lati verticali e parte dei lati orizzontali.

Su uno dei due margini verticali sono riportati gli estremi dei decreti ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

Il tono generale dei fondini del verso, che sono costituiti prevalentemente da linee ondulate orizzontali, è nella parte centrale il verde-azzurro mentre è il giallo ocra all'estremo sinistro.

Il passaggio da una tonalità all'altra è ottenuto mediante il sistema ad iride.

In prossimità della zona riservata alla filigrana è stato inoltre stampato in letter-set un elemento decorativo costituito da un fascio di raggi ondulati bicolori delimitati da linee bianche ellittiche e circolari. In questa stessa zona, all'interno del motivo decorativo, è ricavata un'aureola circolare contenente dei disegni simili a quelli realizzati nello spazio corrispondente sul recto.

In basso a sinistra, immediatamente sotto la zona della filigrana, è stampata in tipografia l'indicazione della serie e del numero del biglietto mediante un'apposita combinazione di lettere e cifre. L'indicazione della serie e del numero è ripetuta in basso a destra del biglietto, allineata con l'altra, in uno spazio rettangolare bianco.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato, in calcografia ed in due colori: viola e grigio verdino, il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 27 aprile 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8203)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Approvazione dei bollettini di c/c postale per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'Irpeg, dell'Ilor e della pena pecuniaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 5, lettera *l*), della legge 13 aprile 1977, n. 114, che ha istituito una ritenuta alla fonte del 10% in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, con il quale si è prevista la riscossione mediante versamento diretto in esattoria dell'imposta locale sui redditi, a saldo o in acconto, dovuta dai soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598;

Visto il decreto interministeriale del 21 maggio 1977, con il quale sono state apportate variazioni ai bollettini di c/c postale per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 3, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto interministeriale del 7 ottobre 1977, con il quale si è approvato il modello di bollettino di c/c postale per il versamento diretto della pena pecuniaria;

Vista l'autorizzazione concessa dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con nota numero DCSB/62/3763/16 del 10 marzo 1977;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la lettera dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. DCSB/62/1299/15, con la quale si propone la ristrutturazione del verso dei bollettini di c/c postale;

Decreta:

Art. 1.

Il mod. 14 Modul. F Imposte n. 514, è integrato con il numero di codice 3110, denominato « Acconto dell'Ilor dovuto in base alla dichiarazione annuale ». Il numero di codice 3000 assume la denominazione « Ilor dovuta in base alla dichiarazione annuale ».

Art. 2.

Nei modelli di bollettini di c/c postale numeri 1, 3 e 4, Modul. F Imposte numeri 501, 503 e 504, la voce « Periodo d'imposta » è sostituita rispettivamente con « Data corresponsione emolumenti », « Decorrenza obbligo ritenute », « Data corresponsione o accredito ».

Art. 3.

Il mod. 4, Modul. F Imposte n. 504, è integrato con l'inserimento del numero di codice 1050, denominato « Ritenuta per riscatto di assicurazioni sulla vita ».

Art. 4.

I modelli di bollettini di c/c postale numeri 1, 2, 3, 4, 10, 14, 20, Modul. F Imposte numeri 501, 502, 503, 504, 510, 514 e 521 sono modificati, nel retro, con la trasposizione, in senso verticale, dell'elenco dei codici indicati nella sezione « certificato di accreditamento » e con lo spostamento, in alto, delle voci « sanzioni » riportate nelle sezioni « attestazioni » e « ricevuta di un versamento », in modo da ottenere l'allineamento di ogni singolo numero di codice su tutte le sezioni.

Art. 5.

Le modifiche contenute negli articoli precedenti avranno effetto a partire dall'anno 1979.

Il presente decreto, unitamente agli acclusi sette modelli, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(fascia colore giallo)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI — Mod. 1 - Modul. F. Imposte N. 501
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario

Bollettino di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI — Mod. 1 - Modul. F. Imposte N. 501
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. — tassa — data progress. — data progress. — numero conto — importo

Mod. ch 8-quater AUT cod.

> < 16<

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

[1] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1001 - L. ....
» » 1002 - » ....
» » 1003 - » ....
» » 1004 - » ....
» » 1005 - » ....
» » 1006 - » ....
» » 1007 - » ....
» » 1008 - » ....
» » 1009 - » ....
» » 1010 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Data corresponsione emolumenti (mese e anno) ....

---

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

[1] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1001 - L. ....
» » 1002 - » ....
» » 1003 - » ....
» » 1004 - » ....
» » 1005 - » ....
» » 1006 - » ....
» » 1007 - » ....
» » 1008 - » ....
» » 1009 - » ....
» » 1010 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Data corresponsione emolumenti (mese e anno) ....

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 106 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
» 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
» 1003 – Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.
» 1004 – Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.
» 1005 – Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.
» 1006 – Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
» 1007 – Ritenute su indennità cariche elettive.
» 1008 – Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.
» 1009 – Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative
» 1010 – Ritenute su rendite vitalizie.

[illegible]

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

[1] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1001 - L. ....
» » 1002 - » ....
» » 1003 - » ....
» » 1004 - » ....
» » 1005 - » ....
» » 1006 - » ....
» » 1007 - » ....
» » 1008 - » ....
» » 1009 - » ....
» » 1010 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Data corresponsione emolumenti (mese e anno) ....

(fascia colore celeste)

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 2 - Modul. F imposte N. 502
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario

Bollettino di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'Uff. postale
Bollo a data
Importante: non scrivere nella zona sottostante!

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 2 - Modul. F imposte N. 502
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
Mod. ch 8-quater AUT. cod.

data progress. tassa data progress. data progress. numero conto importo

> < 16<

S A N Z I O N I

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 60.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

[2] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI, REDDITI DI CAPITALE E PREMI VARI

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1025 - L. ....
» » 1026 - » ....
» » 1027 - » ....
» » 1028 - » ....
» » 1046 - » ....
» » 1047 - » ....
» » 1048 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

[2] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI, REDDITI DI CAPITALE E PREMI VARI

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1025 - L. ....
» » 1026 - » ....
» » 1027 - » ....
» » 1028 - » ....
» » 1046 - » ....
» » 1047 - » ....
» » 1048 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

A V V E R T E N Z E

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino e il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1025 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine.
» 1026 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da enti autonomi gestione partecipazioni statali e da società ed enti finanziari.
» 1027 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti.
» 1028 — Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito.
» 1046 — Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza.
» 1047 — Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radio-televisivi e di altre manifestazioni.
» 1048 — Ritenute su altre vincite e premi.

Aut. Min. P.T. [illegible]

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

[2] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI, REDDITI DI CAPITALE E PREMI VARI

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1025 - L. ....
» » 1026 - » ....
» » 1027 - » ....
» » 1028 - » ....
» » 1046 - » ....
» » 1047 - » ....
» » 1048 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

(fascia colore marrone)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 3 - Modul. F-imposte N. 503
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
tassa data progress.

Bollettino di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
Cartellino del bollettario
numerato d'accettazione
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 3 - Modul. F-imposte N. 503
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 8
Importante: non scrivere nella zone sottostante!
data progress. numero conto importo
Mod. ch 8-quater AUT. cod.

16<

S A N Z I O N I

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce
N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Codice Tributi 1035 - L. ....
» » 1036 - » ....
» » 1037 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Decorrenza obbligo ritenuta (mese e anno) ....

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce
N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Codice Tributi 1035 - L. ....
» » 1036 - » ....
» » 1037 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Decorrenza obbligo ritenuta (mese e anno) ....

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

A V V E R T E N Z E

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1035 – Ritenute sugli utili distribuiti dalle società.
» 1036 – Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti e a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.
» 1037 – Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 legge 7 giugno 1974, n. 216).

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce
N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Codice Tributi 1035 - L. ....
» » 1036 - » ....
» » 1037 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Decorrenza obbligo ritenuta (mese e anno) ....

(fascia colore rosa)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI — Mod. 4 - Modul. F/Imposte N. 504

ATTESTAZIONE di un versamento di L.

Lire

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Comune di domicilio fiscale

via

sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale Postale

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L.

Lire

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Comune di domicilio fiscale

via

sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale postale

Bollo a data

tassa data progress.

Bollettino di L.

Lire

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Com. di dom. fiscale

via

sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Cartellino del bollettario

numerato d'accettazione

L'Uff. postale

Bollo a data

data progress. numero conto importo

CONTI CORRENTI POSTALI — Mod. 4 - Modul. F/Imposte N. 504

CERTIFICATO di accreditamento di L.

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Luogo e data di nascita (o data di costituzione)

attività

Comune di domicilio fiscale

via

sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. (vers. dir.)

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale postale

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Mod. ch 8-quater AUT. cod.

16<

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

4 DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1029 - L. ....
» » 1030 - » ....
» » 1031 - » ....
» » 1040 - » ....
» » 1041 - » ....
» » 1042 - » ....
» » 1043 - » ....
» » 1044 - » ....
» » 1045 - » ....
» » 1050 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI L. .... **

TOTALE FINALE L. ....

Data corresponsione e accredito (mese e anno) ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

4 DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1029 - L. ....
» » 1030 - » ....
» » 1031 - » ....
» » 1040 - » ....
» » 1041 - » ....
» » 1042 - » ....
» » 1043 - » ....
» » 1044 - » ....
» » 1045 - » ....
» » 1050 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI L. .... **

TOTALE FINALE L. ....

Data corresponsione e accredito (mese e anno) ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilere in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

- Codice 1029 — Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti.
- » 1030 — Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi.
- » 1031 — Ritenute sui redditi di capitale di cui al codice 1030 e sugli interessi non costituenti redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti.
- » 1040 — Ritenute sui redditi di lavoro autonomo; compensi per l'esercizio di arti e professioni.
- » 1041 — Ritenute sui redditi derivanti da utilizzazioni marchi ed opere dell'ingegno; collaborazione coordinata e continuativa; partecipazione ed associazioni in partecipazione.
- » 1042 — Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di agenzia e di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041.
- » 1043 — Ritenute su compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero.
- » 1044 — Ritenute su compensi per perdita di avviamento commerciale (legge 27 gennaio 1963, n. 19).
- » 1045 — Ritenute su contributi corrisposti ad imprese, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.
- » 1050 — Ritenute per riscatto di assicurazioni sulla vita.

Aut. Min. PP.TT. n. DCSB/62/3763/16 del 10/3/77

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

4 DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1029 - L. ....
» » 1030 - » ....
» » 1031 - » ....
» » 1040 - » ....
» » 1041 - » ....
» » 1042 - » ....
» » 1043 - » ....
» » 1044 - » ....
» » 1045 - » ....
» » 1050 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI L. .... **

TOTALE FINALE L. ....

Data corresponsione o accredito (mese e anno) ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

(doppia fascia colore rosa)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 10 - Modul. F Imposte N. 510
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
(1) In mancanza indicare indirizzo sede amministrativa
data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario
tassa data progress.

Bollettino di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 10 - Modul. F Imposte N. 510
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Denominazione o ragione sociale
Luogo e data di costituzione
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
Importante: non scrivere nelle zone sottostanti
data progress. numero conto importo
Mod. ch 8-quater AUT pos.

> < 16<

S A N Z I O N I

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000, l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 2100 - L. ....
» » 2110 - » ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE L. ....

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 2100 - L. ....
» » 2110 - » ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE L. ....

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

A V V E R T E N Z E

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 2100 – Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale.

» 2110 – Acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 2100 - L. ....
» » 2110 - » ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE L. ....

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

(doppia fascia colore marrone)

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. ch 8-quater AUT cod.
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data N. del bollettario ch 9
(1) In mancanza indicare indirizzo sede amministrativa
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario

Bollettino di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di L. di accreditamento
Denominazione o ragione sociale
Luogo e data di costituzione
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD. di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data N. del bollettario ch 9
Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. | tassa | data progress. | data progress. | numero conto | importo

> < 16<

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR (dovuta dai soggetti all'IRPEG)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 3000 - L. ....
» » 3110 - » ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE L. ....

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR (dovuta dai soggetti all'IRPEG)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 3000 - L. ....
» » 3110 - » ....
INTERESSI L. .... **
TOTALE L. ....

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino e il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 3000 — Imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale.

» 3110 — Acconto dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR (dovuta dai soggetti all'IRPEG)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 3000 - L. ....
» » 3110 - » ....
INTERESSI L. ....
TOTALE L. ....

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

(doppia fascia colore giallo)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 20 - Modul. F Imposte N. 521
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario
numerato d'accettazione
tassa data progress.

Bollettino di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI Mod. 20 - Modul. F Imposte N. 521
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
Importante: non scrivere nella zona sottostante!
data progress. numero conto importo

Mod. ch 8-quater AUT cod.

> < 16<

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

8 DISTINTA DI VERSAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA (Art. 55, 3° comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1088 - L. ....
» » 1089 - » ....
» » 2188 - » ....
» » 2189 - » ....

Data del verbale ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

segue sanzioni

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

8 DISTINTA DI VERSAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA (Art. 55, 3° comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1088 - L. ....
» » 1089 - » ....
» » 2188 - » ....
» » 2189 - » ....

Data del verbale ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1088 — Pena pecuniaria-art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973 n. 600 (IRPEF) Ufficio Imposte.
» 1089 — Pena pecuniaria-art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973 n. 600 (IRPEF) Guardia di Finanza.
» 2188 — Pena pecuniaria-art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973 n. 600 (IRPEG) Ufficio Imposte.
» 2189 — Pena pecuniaria-art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973 n. 600 (IRPEG) Guardia di Finanza.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

8 DISTINTA DI VERSAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA (Art. 55, 3° comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....

Codice Tributi 1088 - L. ....
» » 1089 - » ....
» » 2188 - » ....
» » 2189 - » ....

Data del verbale ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

(8092)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1978.

Divieto d'impiego in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle derrate alimentari immagazzinate dei presidi sanitari contenenti il principio attivo D.D.T. (diclorodifeniltricloroetano) e revoca delle registrazioni dei presidi sanitari contenenti tale principio attivo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate;

Considerato che dalla documentazione scientifica e dalla letteratura internazionale di più recente acquisizione risultano dimostrate le sfavorevoli caratteristiche tossicologiche del principio attivo D.D.T. (diclorodifeniltricloroetano);

Ritenuta la necessità di escludere dall'impiego in agricoltura i prodotti contenenti il principio attivo D.D.T.;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle derrate alimentari immagazzinate dei presidi sanitari contenenti il principio attivo D.D.T. (diclorodifeniltricloroetano).

E' conseguentemente revocata l'autorizzazione alla produzione, o importazione, e al commercio dei presidi sanitari sottoelencati:

Impresa produttrice o importatrice	Presidio sanitario	Estremi registrazione o autorizzazione provvisoria
Ager Chemical S.r.l., Roma, via Barberini, 47	*Ager D.D.T. 50 P.B.*	Reg. n. 1864 D.M. 5-9-1975
Agronova S.p.a., Bologna, via Marconi, 30	*Agrodit E*	Reg. n. 0149 D.M. 15-1-1972
	Agrodit 50	Reg. n. 0278 D.M. 9-5-1972
Amonn Fitochimica S.p.a., Bolzano, via Piave, 2	*D.D.T. 50 Amonn*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
Antiparassitari B.P.D. - S.p.a., Torino, corso Marconi, 15	*D.D.T. marca bianca*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	D.D.T. polvere bagnabile 50 %	D.M. 28-12-1970
	Oleodit E 30	D.M. 28-12-1970
	Sulfodit	D.M. 28-12-1970
Aziende agrarie, Trento, via Verdi, 20 . . .	*Azidit*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
Industrie chimiche dott. Baslini - S.p.a., Milano, via Serbelloni, 12	*Docrit 75*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
Bayer Italia S.p.a., Milano, via Certosa, 126	*Gusathion Combi P.B.*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
Caffaro S.p.a., Milano, via Privata Vasto, 1	*Mastice antiverme*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Freol Caffaro 25	Reg. n. 0275 D.M. 16-2-1972
Ciba-Geigy S.p.a., Milano, via Oropa, 4 . .	*D.D.T. 50*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Stratilon	D.M. 28-12-1970
Chimiberg S.p.a., Albano Sant'Alessandro (Bergamo), via Tonale, 15	*Chimidit 50*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
Cyanamid Italia S.p.a., Catania, XV Strada - Zona industriale	*Cyanadit 75 P.B.*	Reg. n. 0158 D.M. 18-4-1972

Impresa produttrice o importatrice	Presidio sanitario	Estremi registrazione o autorizzazione provvisoria
Enotria S.p.a., Melilli (Siracusa), S.S. 193, km 8	*Enoclor* 50 *P.B.*	Reg. n. 2096 D.M. 2-1-1976
Fivat Industria chimica S.r.l., Torino, via Castiglione, 6-*bis*	*D.D.T.* 25	Reg. n. 0953 D.M. 12-3-1973
Margesin J. & A. S.p.a., Lana d'Adige (Bolzano), via S. Floriano, 3	*Ditox*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Dorisol	D.M. 28-12-1970
Montedison S.p.a., Milano, Foro Bonaparte, 31	*D.D.T.* 80 *pasta emulsionabile*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Gaberol P 5	D.M. 28-12-1970
	Gaberol P.B. 10	D.M. 28-12-1970
	Gaberol P.B. 25	Reg. n. 0387 D.M. 16-2-1972
	Gesarol 50	Reg. n. 1775 D.M. 25-2-1975
Ravit S.p.a., Torino, corso Marconi, 15 . . .	*Didit* 10	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Didit 50	D.M. 28-12-1970
	Dinaftil	D.M. 28-12-1970
Rumianca S.p.a., Torino, corso Montevecchio n. 37	*D.D.T.* 25 *S.E.*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Didisol	D.M. 28-12-1970
	Fruttasan P	D.M. 28-12-1970
	Micro D.D.T. 75	D.M. 28-12-1970
	R. 50	D.M. 28-12-1970
Sariaf S.p.a., Bologna, via Clavature, 22 . .	*D.D.T. Sariaf* 50	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	D.D.T. Sariaf L	D.M. 28-12-1970
	Dimal 5/4	D.M. 28-12-1970
	Vermicol	D.M. 28-12-1970
	Anticidia	Reg. n. 1622 D.M. 30-5-1974
Schering S.p.a., Milano, via Mancinelli, 7 . .	*Diditan* 50	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Diditan polvere	D.M. 28-12-1970
Siapa S.p.a., Napoli, via Pontano, 44 . .	*Antitarlo Siapa*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Cytox 5 % *P*	D.M. 28-12-1970
	Cytox 10 % *P*	D.M. 28-12-1970
	Cytox 50 *P*	D.M. 28-12-1970
	Cytox 50 *P.B.*	D.M. 28-12-1970
	Cytox 75 *P.B.*	D.M. 28-12-1970
	Cytox E 30	D.M. 28-12-1970
Silchim S.p.a., Roma, via di Tor Sapienza, 172	*Sildit* 5	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Sildit 50	D.M. 28-12-1970
	Sildit E 30	D.M. 28-12-1970
	Sildit 25	Reg. n. 0423 D.M. 22-11-1971

Impresa produttrice o importatrice	Presidio sanitario	Estremi registrazione o autorizzazione provvisoria
Sipcam S.p.a., Milano, via G. Galeazzo, 3	*Emuldit*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Emuldit 25	D.M. 28-12-1970
	Pulverdit 5	D.M. 28-12-1970
	Superdit 25	D.M. 28-12-1970
	Superdit 50	D.M. 28-12-1970
	Superdit 75	D.M. 28-12-1970
Sivam S.p.a., Milano, via Scarlatti, 30 . .	*Carbadit*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Sivamdit 50	D.M. 28-12-1970
	Sivamdit 10	Reg. n. 0302 D.M. 14-3-1974
Solplant S.p.a., Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132	*D.D.T.* 5 *P*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	D.D.T. 25 *W.P. (già doricide)*	D.M. 28-12-1970
	D.D.T. 75 % *W.P.*	D.M. 28-12-1970
	Didicol	D.M. 28-12-1970
	Malathion D.D.T. Solplant	D.M. 28-12-1970
	Mirtox 50	D.M. 28-12-1970
	Multi tomato spray	D.M. 28-12-1970
	D.D.T. 50 *W.P.*	Reg. n. 0008 D.M. 20-7-1971
Tecniterra, Milano, via Nino Bixio, 34 . . .	*Gedit*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Litocide	D.M. 28-12-1970
	Gedit 50	Reg. n. 0416 D.M. 1-9-1972
Terranalisi di Malaguti dott. Enzo, Cento (Ferrara), via Donizetti, 2/A	*Diditer* 75	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
Valsele S.p.a., Napoli, via R. Bracco, 20	*D.D.T.* 10	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	D.D.T. 50	D.M. 28-12-1970
Verchim Asterias S.p.a., Ozzano Emilia (Bologna), via Tolara di Sotto, 85	*Dalaton*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Tridit	D.M. 28-12-1970
	Tridit S.E. 20	D.M. 28-12-1970
	Tridit 7,5 *P.S.*	D.M. 28-12-1970
	Tridit 75	D.M. 28-12-1970
	Tridit 25	Reg. n. 0131 D.M. 23-7-1971
Visplant-Bologna S.r.l., San Marino di Bentivoglio (Bologna)	*Diclor* 50 *P.B.*	Aut. provv. D.M. 28-12-1970
	Diclor 75 *P.B.*	D.M. 28-12-1970

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8255)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità da diporto ferme per lavori presso cantieri.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito con la legge 20 aprile 1978, n. 153, con il quale viene stabilito che le unità da diporto abilitate alla navigazione oltre il limite delle 6 miglia dalla costa e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento, per ogni tonnellata di stazza lorda, di una tassa di stazionamento;

Visto il penultimo comma del citato art. 17, con il quale viene disposto che le suddette unità da diporto ferme per lavori presso cantieri a ciò riconosciuti idonei dalla locale autorità portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 17, occorre stabilire le modalità per la concessione delle previste esenzioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici circondariali marittimi predispongono un elenco dei cantieri, compresi nel proprio circondario, riconosciuti idonei ad effettuare lavori di riparazione e manutenzione a favore di unità da diporto.

Per essere iscritti nell'elenco di cui al comma precedente i titolari dei cantieri interessati devono produrre istanza al competente ufficio circondariale marittimo nella quale devono risultare indicati in ogni caso il tipo dei lavori che nel cantiere si svolgono, le attrezzature ed il personale tecnico in esso impiegato, unitamente al certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

I cantieri hanno l'obbligo di comunicare le modifiche intervenute successivamente alla predetta iscrizione per quanto attiene alle attrezzature, al personale ed al tipo dei lavori.

L'ufficio circondariale marittimo trasmette l'elenco dei cantieri riconosciuti idonei ed i successivi aggiornamenti agli uffici marittimi dipendenti.

Art. 2.

Ai fini della concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento il contribuente interessato deve far pervenire all'autorità portuale, nella cui circoscrizione si trova il cantiere incaricato dell'esecuzione dei lavori e tramite il cantiere stesso, il documento di abilitazione alla navigazione per le unità da diporto nazionali o documento equipollente per quelle estere, unitamente ad una dichiarazione su carta legale rilasciata dal cantiere predetto, sotto la propria responsabilità, nella quale devono essere indicati gli elementi di identificazione dell'unità da diporto ferma per lavori, la relativa stazza lorda e l'ufficio marittimo presso il quale il naviglio stesso è iscritto, la natura dei lavori da eseguire e la presumibile loro durata.

Ricevuta la suddetta documentazione ed accertatane la regolarità la locale autorità portuale rilascia al contribuente interessato un formale provvedimento di esonero dal pagamento della tassa di stazionamento, nel quale sarà in ogni caso specificato il periodo di validità e l'unità da diporto beneficiaria.

Ove l'esecuzione dei lavori richieda un più lungo periodo la dichiarazione di cui al primo comma deve essere opportunamente integrata e con le stesse formalità, ai fini del rilascio del successivo provvedimento di esonero.

La durata dei lavori è annotata sul documento di abilitazione alla navigazione per le unità da diporto nazionali o sul documento equipollente per quelle estere, che viene trattenuto dalla locale autorità portuale. Comunque l'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento non può superare complessivamente i sessanta giorni nel corso dell'anno.

A cura dell'autorità portuale copia del provvedimento di esonero è inviata all'ufficio doganale competente per territorio in relazione alla ubicazione del cantiere.

Art. 3.

L'esonero dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo precedente si applica alle unità da diporto ferme per lavori che stazionino sia nell'ambito che fuori della zona assentita in concessione al cantiere incaricato dell'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(8303)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Norme concernenti l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi non depurabili e come tali non compresi nell'elenco di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 27 aprile 1978, emanato ai sensi dell'art. 12, n. 2), della legge 2 maggio 1977, n. 192, è subordinata, salvo che non sia regolata da speciali convenzioni, ad autorizzazione del Ministero della sanità.

A tal fine, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge predetta, le imprese interessate devono presentare istanza al Ministero della sanità ottemperando alle seguenti condizioni:

a) indicazione delle specie di molluschi eduli che si intende importare;

b) indicazione del Paese e delle relative acque marine di provenienza del prodotto;

c) attestazione sanitaria, rilasciata dalle autorità estere competenti e vistata dalle autorità consolari italiane, dalla quale risulti che le acque di raccolta possiedono requisiti microbiologici, chimici, biologici e fisici conformi a quelli prescritti dal decreto ministeriale 27 aprile 1978 per le zone acquee « approvate »;

d) impegno, da parte delle competenti autorità estere, a fornire tempestiva comunicazione su ogni eventuale variazione sfavorevole delle condizioni delle acque di cui alla precedente lettera *c*);

e) attestazione, rilasciata dalle stesse autorità estere, che garantisca l'effettuazione di controlli sistematici della popolazione fitoplanctonica delle zone acquee interessate;

f) documentata disponibilità, diretta o indiretta, da parte dell'impresa importatrice, di un centro di raccolta o di un impianto di depurazione regolarmente autorizzati nei quali effettuare i necessari controlli e le operazioni di cernita, lavaggio, pesatura e confezionamento, prescritti dall'art. 10, quarto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Le autorizzazioni all'importazione vengono rilasciate dal Ministero della sanità in base dell'esito favorevole delle valutazioni e dei controlli del caso, salva comunque la facoltà, ove risulti necessario, di accertare direttamente in loco l'idoneità delle zone acquee di provenienza dei molluschi.

Art. 2.

Ai fini dell'importazione, ogni singola partita di molluschi provenienti dall'estero deve essere scortata da un certificato sanitario, rilasciato dalle autorità competenti del Paese d'origine, attestante la salubrità delle acque di provenienza e recante le indicazioni del bacino acqueo e della data di raccolta, della data di spedizione, del numero e del peso dei colli sigillati e del nome o ragione sociale dell'impresa importatrice cui il prodotto è destinato.

Art. 3.

Il prodotto d'importazione confezionato e posto in commercio deve corrispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 5 ottobre 1978, emanato ai sensi dell'art. 12, n. 4), della legge 2 maggio 1977, n. 192.

E' comunque vietata l'importazione di molluschi eduli sgusciati e congelati.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Terni:	
Otricoli	10.500.000

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Meta	53.790.000

Con decreti ministeriali 13 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Montefortino	7.630.000
Provincia di Terni:	
Otricoli	11.570.000

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Nuoro:	
Baunei	52.740.000

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Taranto:	
San Marzano di San Giuseppe	64.810.000

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Terni:	
Otricoli	14.620.000

(Da 2358/M a 2364/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Mercede »

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1691, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Mercede » di Medesano (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8217)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Protex dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Protex concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8040)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato D.D.T. marca oro dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato D.D.T. marca oro concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8058)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato D.D.T. marca azzurra dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato D.D.T. marca azzurra concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8059)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lactodit dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lactodit concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8060)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rootone liquido dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rootone liquido concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, corso Montevecchio, 39, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8043)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cariocida dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cariocida concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8045)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato D.D.T. dell'impresa Consorzio agrario provinciale.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato D.D.T. concessa all'impresa Consorzio agrario provinciale, in Ferrara, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8056)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Perfektan liquido dell'impresa Basf-Agritalia S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Perfektan liquido concessa all'impresa Basf-Agritalia S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8047)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Shell Aldrin 4 granuli dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Shell Aldrin 4 granuli concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a., in Milano, via Londonio, 2, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8054)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Taceno

Con deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1978, numero 17814, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Taceno (Como), adottato con deliberazione consiliare 25 febbraio 1976, n. 2.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 14 ottobre 1977, n. 35.

(8218)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cernusco sul Naviglio

Con deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1978, numero 17816, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), adottata con deliberazione consiliare 25 novembre 1977, n. 294, relativa alle N.T.A. dei piani particolareggiati.

(8219)

Variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco

Con deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1978, numero 17817, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco (Pavia), adottata con deliberazione consiliare 5 febbraio 1977, n. 10, relativa alla zona in località Bertignana.

(8221)

Approvazione del piano di zona del comune di Lomazzo

Con deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1978, numero 17828, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lomazzo (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8220)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a trentadue posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle fianze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi d'ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37, foglio n. 351, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esami per i concorsi per la nomina a procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data rispettivamente 24 gennaio 1974, 5 maggio 1975 e 10 novembre 1977, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazione organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentadue posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il diploma di abilitazione tecnica industriale, rilasciato da un istituto tecnico industriale della Repubblica od il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il tembro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in posseso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso cui è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata

o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede, tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo gorno del mese successvo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultano le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

norme in vigore per l'applicazione delle imposte di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica e del gas;

sistemazione e vigilanza degli impianti di produzione e trasformazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione nonchè degli impianti di misurazione dell'energia elettrica e del gas, ai fini della tutela dei diritti dell'erario e della prevenzione e repressione delle frodi.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

nozioni fondamentali di economia politica e di diritto privato con particolare riferimento alla produzione industriale;

criteri per la determinazione dei costi di produzione negli stabilimenti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed imposta erariale di consumo; nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di fabbricazione;

nozioni di contabilità di Stato.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 15 *e* 16 *dicembre* 1978 *alle ore otto ed avranno luogo presso le seguenti sedi:*

Bari: presso la Fiera del Levante;

Bologna: presso l'ente Fiera - Padiglione P, piazza Costituzione, 6;

Cagliari: presso il liceo scientifico «Pacinotti», via Liguria, 3;

Catania:

a) presso il liceo-ginnasio «Cutelli», via Firenze, 202, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) presso l'istituto tecnico per geometri «G. B. Vaccarini», via Cesare Vivante, 53, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Catanzaro: presso l'istituto tecnico industriale «Scalfaro», piazza Matteotti;

Firenze:

a) presso la sala esami intendenza di finanza, via del Pratello, 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

b) presso l'aula congressi centro traumatologico ortopedico, largo Palagi, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Milano: presso l'Università degli studi, via Festa del Perdono, 3;

Napoli:

a) presso il palazzo Fondi, via Medina, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D;

b) presso l'istituto tecnico per geometri «G. B. della Porta», via Foria, 65, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere E, F, G, H, I, J, K, L, M;

c) presso l'istituto magistrale statale «Campanella», via S. Giovanni a Carbonara, 111, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere N, O, P, Q, R;

d) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere S, T;

e) presso la scuola media statale «Papini», piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere U, V, W, X, Y, Z;

Roma: presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4;

Vicenza: presso il palazzo comunale, circolo dipendenti comunali, piazza dei Signori.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si intendono ammessi con riserva e si presenteranno a sostenere le prove scritte nelle sedi e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data e le sedi degli esami sopra indicati per ragioni di forza maggiore. Tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati procuratori in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 156

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . **nato il** . . a . . (provincia di . .) e residente in . c.a.p. . . (provincia di . .) via . , , , chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentadue posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di .

(1) .

Data, .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(8294)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
1. Di Martino Carlo, nato ad Asmara l'11 novembre 1938	punti	100	su 100
2. Boccadoro Renzo, nato a Roma il 26 dicembre 1943	»	98	»
3. Carusino Vignera Alfonso, nato a Porto Empedocle il 1° settembre 1946	»	98	»
4. Quaglia Fausto Giacomo, nato a Milano il 28 febbraio 1946	»	98	»
5. Cabibbe Giorgio Guido, nato a Milano il 5 settembre 1940	»	97	»
6. Gargiulo Mario, nato a Milano il 18 aprile 1944	»	97	»
7. Infante Tommaso, nato a Sannicandro Garganico il 18 febbraio 1942	»	97	»
8. Scimone Claudio, nato a Trapani il 13 gennaio 1943	»	97	»
9. Barbarino Bruno, nato a Catania il 21 aprile 1942	»	96	»
10. Molteni Piero Angelo, nato a Milano il 1° maggio 1944	»	96	»
11. Borgno Giovanni, nato a S. Stefano Belbo il 16 giugno 1940	»	95	»
12. Piacentino Renato, nato a Torino il 22 dicembre 1945	»	95	»
13. Polizzotti Giulio, nato a Montenero Valcocchiara il 27 novembre 1945	»	95	»
14. Vicario Vincenzo, nato a Napoli il 19 luglio 1943	»	95	»
15. Zampella Domenico, nato ad Apice il 15 settembre 1943	»	95	»
16. Gargano Giuseppe, nato a Bagheria il 28 febbraio 1943	»	94	»
17. Argelà Renato, nato a Fivizzano il 15 febbraio 1944	»	92	»
18. Brancaccio Raffaele, nato a Torre del Greco il 1° gennaio 1945	»	92	»
19. Giardina Giorgio, nato ad Ercolano il 14 gennaio 1944	»	92	»
20. Matassoni Edgardo, nato a Cesena il 19 ottobre 1944	»	92	»
21. Bono Vito, nato a Sciacca il 21 marzo 1945	»	90	»
22. Ciccarelli Giuliano, nato a Giugliano il 23 gennaio 1946	»	90	»
23. Esposito Giacomo Raffaele, nato a Milano il 22 giugno 1944	»	90	»
24. Pizzinato Umberto, nato a Conegliano l'11 novembre 1941	»	90	»
25. Di Nino Mario Giuseppe, nato a Pratola Peligna il 14 dicembre 1942	»	88	»
26. Germano Angelo, nato a Pontecagnano il 6 gennaio 1945	»	88	»
27. Legge Franco, nato a Squinzano il 13 febbraio 1944	»	88	»
28 Leto Filippo, nato a Monreale il 15 febbraio 1943	»	88	»
29. Grossi Renato, nato a Parma il 14 febbraio 1942	»	87	»
30. Rapallo Giovanni Battista, nato a Genova l'11 gennaio 1929	»	87	»
31. Fiore Stefano, nato a Catania il 2 gennaio 1945	»	86	»
32. Grassi Mario Alberto, nato a Giarre il 28 giugno 1930	»	86	»
33. Serratì Angelo, nato a Squinzano il 6 marzo 1943	»	86	»
34. Campolungo Pierpaolo, nato a Macerata il 26 ottobre 1945	»	85	»
35. De Gobbis Sergio, nato a Rovigno d'Istria il 13 giugno 1942	»	85	»
36. Grella Pasquale, nato a Burano il 18 luglio 1933	»	85	»
37. Marino Leonardo, nato a Domodossola il 10 aprile 1946	»	85	»
38. Pesceddu Francesco, nato a Bosa il 1° marzo 1944	»	85	»

39. Gueci Pasquale, nato a Monreale il 13 luglio 1943 . . . . punti 84 su 100
40. Pugliares Stanislao, nato a Tripoli il 6 aprile 1940 . . . . » 84 »
41. Scapin Fulvio, nato a Vicenza il 14 dicembre 1936 . . . . » 84 »
42. Alvarosi Annamaria, nata a Parma il 21 maggio 1945 . . . » 83 »
43. Carlomagno Giorgio, nato a Bologna il 9 settembre 1946 . » 83 »
44. Casini Enrico, nato a Ronciglione il 29 agosto 1940 . . » 83 »
45. Milia Sebastiano, nato a Bonnanaro l'11 gennaio 1943 . . » 83 »
46. Saccarola Luigino, nato a Martellago l'8 febbraio 1944 . » 83 »
47. Sotto Corona Dario, nato a Bressanone il 29 gennaio 1944 . » 83 »
48. Acciarri Orlando, nato a Massignano il 5 agosto 1939 . . » 82 »
49. Cafagna Antonio Luigi, nato a Barletta l'8 febbraio 1943 » 82 »
50. Gallù Antonio, nato a Torre S. Susanna l'11 novembre 1940 . » 82 »
51. Verrocchi Giuseppe, nato a Sulmona il 1° maggio 1941 . . . . » 82 »
52. Burruano Francesco, nato a Racalmuto il 3 gennaio 1923 . . . . . » 80 »
53. Ceccarini Marcello, nato a Cellere il 6 novembre 1942 . . . . . » 80 »
54. D'Andria Gerardo, nato a Pagani il 31 luglio 1924 . . . . . . » 80 »
55. De Punzio Cosima Lucia, nata a Latiano il 12 aprile 1945 . . . . » 80 »
56. Desole Eugenio, nato a Livorno il 24 febbraio 1943 . . . » 80 »
57. Di Punzio Francesco, nato a Francavilla Fontana il 24 ottobre 1940 . . . » 80 »
58. Lo Presti Alfio, nato a Grotte il 22 ottobre 1940 . . » 80 »
59. Masin Gianpietro, nato a Sossano il 16 giugno 1940 . . » 80 »
60. Rappelli Franco, nato a Cherasco il 26 gennaio 1944 . . . . . » 80 »
61. Vaona Adeodato, nato a Zimella, il 7 gennaio 1945 . . . » 80 »
62. Rotondi Alfredo, nato a Torre del Greco il 2 febbraio 1946 . . » 79 »
63. Avidano Antonio, nato a Castell'Alfero il 13 febbraio 1944 . » 78 »
64. Mazzanti Alberto, nato a Tarnova della Selva il 15 ottobre 1941 . . » 78 »
65. Mignano Pasquale, nato a Napoli il 9 ottobre 1937 . . . » 78 »
66. Petrina Antonino Maria, nato a Randazzo il 16 maggio 1942 . . . . » 78 »
67. Sionis Luigi, nato a Laconi il 15 aprile 1936 . . » 78 »
68. Vicinanza Aldo, nato a Gragnano il 16 luglio 1942 . . . . » 78 »
69. D'Alessandro Francesco, nato a Scafati il 2 settembre 1926 . . . . . . » 75 »
70. De Gennaro Eduardo, nato a Vico Equense il 19 gennaio 1943 . . . » 75 »
71. Ladaga Luciano, nato a Potenza l'8 agosto 1941 . . . » 75 »
72. Alaimo Rosolino, nato a Palermo il 13 gennaio 1940 . . . . » 74 »
73. Tonin Maria Aolide, nata Polcenigo il 7 luglio 1945 . . . . » 74 »
74. Vitigliano Gaetano, nato a Nocera Inferiore il 25 novembre 1943 . . . . . » 74 »
75. Andreotti Oscar, nato a Napoli il 3 gennaio 1945 . . . . . . » 73 »
76. Cecchetti Vittorio Maria, nato a Forano Sabino il 5 agosto 1942 . » 73 »
77. Mondino Giorgio, nato a Mirano il 18 aprile 1944 . . . . » 73 »
78. Pilotto Michele, nato a Roma il 15 ottobre 1942 . . . . » 73 »
79. Carvelli Giuseppe, nato a Petilia-Policastro il 3 settembre 1942 . . . . . » 72 »
80. Di Meo Gianni, nato a Pietravairano l'11 maggio 1943 . . . . punti 72 su 100
81. Grasso Francesco, nato ad Albanova il 19 giugno 1943 . . . . » 72 »
82. Mantegazza Franco, nato a Milano il 25 aprile 1942 . . . . » 72 »
83. Marcucci Lorenzo, nato a Roma il 15 marzo 1937 . . . . » 72 »
84. Tassi Piergiorgio, nato a Brescia l'11 ottobre 1943 . . . . » 72 »
85. Ancona Maria Teresa, nata ad Ascoli Piceno il 14 febbraio 1942 . . . . . » 70 »
86. Barone Salvatore, nato a Vittoria l'11 gennaio 1945 . . . . » 70 »
87. Cocomile Mario, nato a Cariati il 15 febbraio 1941 . . . . » 70 »
88. Di Leo Alessandro, nato a Taranto il 26 gennaio 1945 . . . . » 70 »
89. Guidetti Alberto, nato a Lonigo il 2 settembre 1943 . . . . » 70 »
90. La Pira Gregorio, nato a Vizzini il 31 agosto 1931 . . . . » 70 »
91. Verardi Carlo, nato ad Alliste il 10 maggio 1933 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8089)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di pediatria con unità di terapia intensiva per immaturi e con sezione aggregata di assistenza neonatale;

un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(3708/S)

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

L'avviso relativo all'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1978, è rettificato nel senso che i posti di assistente di ostetricia e ginecologia vacanti sono due anzichè uno.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(3711/S)

OSPEDALE «S. FRANCESCO D'ASSISI» DI OLIVETO CITRA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(3704/S)

OSPEDALE DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(3705/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(3725/S)

OSPEDALE DELL'ALTA VALLE D'ELSA DI POGGIBONSI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(3749/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di odontoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3724/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE «BUSACCA» DI SCICLI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scicli (Ragusa).

(3720/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782980)